

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 189, adottata in seduta del 17 dicembre 2002, veniva approvata la modifica del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- il Capo IX del Regolamento tratta di “Fumi, polveri e rumori”;

Valutato che:

- in particolare l’art. 196 sottopone al controllo dell’Ufficio di Igiene e Sanità l’esercizio di tutti i focolari continui od occasionali;
- si rende necessario provvedere a definire che le previsioni di cui al precitato art. 196 non debbano trovare applicazione nel caso di utilizzo di barbecue, forni domestici e manufatti similari ed in caso di manifestazioni di pubblico interesse, aventi durata limitata nel tempo, nelle quali è prevista l’accensione di fuochi occasionali;
- al riguardo si rende necessario procedere alla previsione di un nuovo articolo 196 bis che recita:
“I barbecue, i forni domestici e manufatti similari installati nelle pertinenze esterne dell’abitazione devono essere collocati in posizione tale che i fumi e i vapori di cottura dei cibi da essi prodotti non possano arrecare disturbo o molestia ai residenti limitrofi.
Fatte salve le eventuali, diverse disposizioni relative agli adempimenti di natura edilizia la collocazione in pianta stabile dei manufatti, dovrà tenere conto delle distanze dalle finestre e dalle aperture di vani abitabili delle residenze limitrofe, del contesto edilizio circostante con particolare riferimento alla distribuzione ed altezza dei fabbricati che possano ostacolare la facile dispersione dei fumi e soprattutto della direzione dei venti dominanti insistenti nella zona.
Nei casi di segnalazione di disturbo o molestia al vicinato, debitamente comprovate da personale preposto delle strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. o dagli organi di Polizia Municipale, il Comune assume i conseguenti provvedimenti ordinatori di spostamento del manufatto o in alternativa di realizzazione delle opere di convogliamento dei fumi e vapori mediante idoneo camino di altezza necessaria ad ovviare all’inconveniente lamentato.
Sono fatte salve le azioni a tutela della proprietà privata ai sensi dell’art. 844 del codice civile. E’ altresì consentita l’accensione di fuochi occasionali durante manifestazioni di pubblico interesse aventi durata limitata nel tempo”;
- inoltre è necessario integrare la previsione dell’art. 202 del Regolamento stesso con un nuovo comma che recita:
“Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle fattispecie di cui al precedente art. 196 bis”.

Sentito in proposito il parere in seduta congiunta espresso dalla 5^a e 6^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 aprile 2006;

Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività Produttive Dott. Bruno GIRAUDO espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti in aula	n. 29
Non partecipano alla votazione	n. 2 Martini Matteo e Romano Anna Maria
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 27
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 27
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le integrazioni al vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità che di seguito vengono riportate mediante la previsione di un nuovo articolo 196 bis e l'integrazione all'art. 202:

Articolo 196 bis :

“I barbecue, i forni domestici e manufatti simili installati nelle pertinenze esterne dell'abitazione devono essere collocati in posizione tale che i fumi e i vapori di cottura dei cibi da essi prodotti non possano arrecare disturbo o molestia ai residenti limitrofi.

Fatte salve le eventuali, diverse disposizioni relative agli adempimenti di natura edilizia la collocazione in pianta stabile dei manufatti, dovrà tenere conto delle distanze dalle finestrate e dalle aperture di vani abitabili delle residenze limitrofe, del contesto edilizio circostante con particolare riferimento alla distribuzione ed altezza dei fabbricati che possano ostacolare la facile dispersione dei fumi e soprattutto della direzione dei venti dominanti insistenti nella zona.

Nei casi di segnalazione di disturbo o molestia al vicinato, debitamente comprovate da personale preposto delle strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. o dagli organi di Polizia Municipale, il Comune assume i conseguenti provvedimenti ordinatori di spostamento del manufatto o in alternativa di realizzazione delle opere di convogliamento dei fumi e vapori mediante idoneo camino di altezza necessaria ad ovviare all'inconveniente lamentato.

Sono fatte salve le azioni a tutela della proprietà privata ai sensi dell'art. 844 del codice civile.

E' altresì consentita l'accensione di fuochi occasionali durante manifestazioni di pubblico interesse aventi durata limitata nel tempo”;

Art. 202 in coda inserimento del seguente capoverso:

“Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle fattispecie di cui al precedente art. 196 bis”.

- 2) di dare mandato al Settore Polizia Municipale e Attività Produttive di inviare copia della presente deliberazione all'Azienda Sanitaria Locale n. 15 – Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica per l'espressione del necessario parere;
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Attività Produttive.